

Statuto

Art.1

E' costituita a tempo indeterminato l'Associazione scientifico-culturale denominata "**Istituto Psicoanalitico Forbes**" con sede legale in Corso Sebastopoli 286, Torino. L'Associazione non ha scopo di lucro.

Art.2

L'Associazione svolge la sua attività nel settore della psicoterapia sia da un punto di vista clinico che formativo. L'Associazione persegue le proprie finalità prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Piemonte. Gli scopi dell'Associazione sono:

- a) svolgere attività di psicoterapia psicoanalitica attraverso modalità quali l'apertura di un Centro di psicoterapia e l'attivazione di ogni iniziativa atta a sviluppare la pratica psicoterapeutica ad indirizzo psicoanalitico. Le norme e i criteri che determineranno le modalità di funzionamento del Centro di Psicoterapia Psicoanalitica sono indicati in un apposito regolamento.
- b) svolgere attività di formazione idonea all'esercizio dell'attività psicoterapeutica ad orientamento psicoanalitico individuale e di gruppo attraverso l'attivazione di una Scuola di Specializzazione di Psicoterapia Psicoanalitica. A tal scopo l'Associazione attiverà tutte le iniziative necessarie volte al riconoscimento della Scuola stessa presso gli Enti pubblici e i Ministeri preposti.
- c) l'Associazione si propone di promuovere e di sviluppare la ricerca, la formazione nel campo delle discipline psicoterapiche, con specifico riferimento alla clinica e alle teorie psicoanalitiche anche attraverso la pubblicazione sia in rete sia in cartaceo, di una rivista di divulgazione.

Art.3

La Scuola di Specializzazione di Psicoterapia Psicoanalitica articola la durata dei corsi, il numero delle ore annuali, l'insegnamento teorico e la formazione pratica secondo le normative statali vigenti e, al suo termine, rilascia un Diploma di Specializzazione abilitante, a tutti gli effetti di legge, all'esercizio dell'attività psicoterapeutica. Le norme e i criteri che determinano le modalità di funzionamento della Scuola e lo svolgimento dei corsi sono indicati in un apposito

Regolamento, denominato “Regolamento della Scuola di Specializzazione” che prevede, inoltre, gli organi della Scuola (Consiglio dei docenti, Comitato scientifico, Comitato didattico, Direttore).

Art.4

L'Associazione potrà esercitare, fra l'altro, le seguenti attività per il perseguimento delle finalità di cui all'Art.2:

- d) promuovere, incentivare e realizzare studi e ricerche;
- e) organizzare seminari, convegni, conferenze, dibattiti, proiezioni audiovisive;
- f) promuovere spazi di confronto, formazione e insegnamento per medici e psicologi anche non psicoterapeuti, curare la formazione continua degli psicoterapeuti, curare lo sviluppo professionale continuo degli psicoterapeuti, anche con il concorso di specialisti di altre aree;
- g) stipulare e sottoscrivere convenzioni con l'Università e con Istituti ed Enti pubblici o privati accreditati;
- h) instaurare rapporti di collaborazione con Associazioni italiane e straniere, a carattere locale, nazionale ed internazionale, aventi finalità affini, per lo scambio di esperienze e per favorire collegamenti con le medesime;
- i) confederarsi con Associazioni che operino nell'ambito della formazione alla psicoterapia ad orientamento psicoanalitico;
- j) svolgere attività editoriale, su supporti tradizionali, multimediali e online, di distribuzione di pubblicazioni periodiche, librerie e di qualsiasi opera di stampa a carattere scientifico, clinico e culturale.

Art.5

Sono ammessi a far parte dell'Associazione psicoterapeuti, psicologi (in formazione psicoterapeutica) e medici (in formazione psicoterapeutica), iscritti ai rispettivi Ordini professionali, che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno e che condividano gli scopi dell'Associazione. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

Art.5 bis

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente, indirizzata al Presidente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 del D. Lgs. n. 101/2018 tutti i dati personali

raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Art.5 ter

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale annuale.

- **Soci:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto dopo due anni dall'iscrizione e sono eleggibili alle cariche sociali dopo almeno tre anni dall'iscrizione. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutti i soci, che abbiano i requisiti previsti dall'art 5 ter, hanno diritto di voto.

Art. 7

I soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.8

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente del Comitato Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera o con posta elettronica certificata al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art.9

Tutti i Soci hanno la facoltà di frequentare la sede dell'Istituto, di usufruire delle attrezzature e di partecipare alle attività dell'Associazione. Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee e sono titolari del diritto di voto, secondo le modalità previste nell'art 5 ter. I Soci sono tenuti a corrispondere la quota sociale annua, nelle misure determinate dal Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere, entro il primo trimestre di ogni esercizio. In caso di mancato rinnovo il Socio sarà considerato dimissionario.

Gli associati devono osservare scrupolosamente le norme dello Statuto e le delibere degli organi sociali, collaborare con l'Associazione, tutte le volte che, in considerazione della loro competenza specifica, ne siano richiesti dal Consiglio Direttivo ed adoperarsi per lo sviluppo dell'oggetto associativo. Devono altresì astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli obiettivi e le regole dell'Associazione.

Art.10

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente

Art.11

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno, in occasione dell'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo. L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo, ogni qual volta lo ritenga necessario, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci. Hanno diritto di voto i soli soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto e non può avere più di una delega. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

La convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si effettua con lettera o email del Presidente, che deve pervenire almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa, e che deve indicare ora e luogo della riunione, nonché il relativo ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, solo se è presente o rappresentata (per mezzo di delega scritta) almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da uno dei membri del Consiglio Direttivo, designato dall'Assemblea stessa a maggioranza degli aventi diritto al voto, presenti; il Segretario dell'Associazione, o, in sua assenza, altro socio designato dal Presidente dell'Assemblea, provvede alla stesura del relativo verbale, che viene inserito nell'apposito libro dei verbali.

Art.12

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) approva i programmi di attività dell'Associazione, l'orientamento programmatico della scuola e le proposte organizzative o di iniziative presentate dal Consiglio Direttivo;
- c) elegge i componenti e le cariche del Consiglio Direttivo e ne delibera altresì la sostituzione qualora ciò si rendesse necessario per decadenza o dimissioni;

- d) approva i regolamenti che disciplinano la vita dell'Associazione, della Scuola di Specializzazione e del Centro di Psicoterapia;
- e) delibera su ogni ulteriore argomento indicato nell'ordine del giorno allegato all'avviso di convocazione.

Le delibere sono valide se prese con il consenso della maggioranza più uno dei Soci.

Art.13

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita dell'Associazione, a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti e con la presenza, anche a mezzo delega, di almeno tre quarti dei soci in prima convocazione e dei due terzi in seconda convocazione;
- b) delibera le modifiche da apportare allo Statuto, previamente comunicate ai Soci insieme all'ordine del giorno ed alla convocazione dell'Assemblea, con la maggioranza qualificata di almeno tre quarti dei voti e con la presenza, anche a mezzo delega, di almeno tre quarti dei soci, in prima convocazione, e dei due terzi in seconda convocazione;
- c) delibera lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, con la maggioranza dei tre quarti dei voti e con la presenza, anche a mezzo delega, di almeno i tre quarti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione. Il fondo comune dell'Associazione, nei termini previsti dall'Art.17 del presente Statuto, verrà destinato a scopo di beneficenza a un Ente o Associazione che si occupi – non a fini di lucro – di attività e di interventi a favore degli handicappati psichici.

Art.14

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri: il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario, il Direttore della Scuola, il Direttore del Centro di Psicoterapia, un membro consigliere. Per lo svolgimento delle predette funzioni, o anche solo per alcune di esse, potrà essere determinato, annualmente, un compenso dal Consiglio stesso e approvato dall'Assemblea dei soci in occasione della presentazione del bilancio.

Il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da almeno 3 soci fondatori, almeno quattro soci devono essere psicoterapeuti e soci che siano iscritti da almeno tre anni all'Associazione.

Le cariche non sono tra loro cumulabili nella stessa persona.

I membri del Consiglio Direttivo che, nel corso del loro mandato, rendessero vacante la carica per dimissioni o decadenza, vengono sostituiti dall'assemblea ordinaria a norma dell'art.12 lettera c. I subentranti rimangono in carica sino alla data del mandato di coloro che sono stati sostituiti. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili esclusivamente per un secondo mandato. Durante il secondo mandato il Consiglio Direttivo deve essere comunque composto da almeno 3 soci fondatori psicoterapeuti.

Le cariche possono essere revocate, con votazione del Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi, su richiesta motivata di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo stesso, oppure su richiesta di 2/3 dell'Assemblea dei Soci. La revoca delle cariche deve essere comunque approvata dall'assemblea dei soci.

Art.15

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:

- a) cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) designa eventuali collaboratori per le attività sociali, anche fra non Soci;
- c) convoca l'Assemblea dei Soci;
- d) discute ed elabora il bilancio preventivo e consuntivo;
- e) cura la gestione dell'Associazione, provvedendo alla riscossione dei contributi, al pagamento delle obbligazioni e alla riscossione dei crediti;
- f) delibera circa l'ammissione e la decadenza dei Soci a norma del Regolamento d'Associazione;
- g) redige e mantiene i Regolamenti dell'Associazione, della Scuola e del Centro di Psicoterapia da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
- h) propone all'Assemblea straordinaria le eventuali modifiche statutarie;
- i) delibera circa la nomina dei Soci secondo il Regolamento dell'Associazione;
- j) delibera circa l'attribuzione della qualifica di didatta ai membri ordinari a norma del Regolamento della Scuola;
- k) provvede alla realizzazione delle attività e finalità previste dallo Statuto;
- l) delibera circa la nomina dei membri del consiglio dei docenti a norma del Regolamento della Scuola;
- m) promuove e cura l'organizzazione delle attività interne dell'Associazione, seminari, gruppi di studio e di ricerca, sostiene la comunicazione tra i soci favorendo il dibattito scientifico intorno ai temi particolari e generali della politica culturale dell'Associazione; promuove la comunicazione con i soci di altri Istituti.

Art.16

Le delibere del Consiglio Direttivo sono raccolte su apposito registro, a cura del Segretario del Consiglio stesso. Esse sono ratificate a maggioranza dei membri presenti, salvo i casi previsti dallo Statuto o dal Regolamento. Non sono ammesse deleghe. Le riunioni sono valide ove siano presenti almeno quattro membri.

Art.17

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione Istituto Psicoanalitico Forbas e della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica e del Centro di Psicoterapia. Egli rappresenta l'Istituto Psicoanalitico Forbas, la Scuola e il Centro di Psicoterapia anche nei confronti di terzi, stipula contratti, agisce in giudizio, impegnando l'Associazione, la Scuola e il Centro di Psicoterapia, ove operi in tale veste. E' membro di diritto del Comitato scientifico e del Consiglio dei docenti.

Art.18

Il Vice-Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci. È responsabile organizzativo dell'Associazione e della Scuola.

Art.19

Il Tesoriere cura la riscossione delle quote e il pagamento delle spese, predispone il progetto del bilancio consuntivo e di quello preventivo; la sua firma deve essere obbligatoriamente apposta su ogni atto che comporti un aumento o una diminuzione del fondo comune dell'Associazione. Cura la tenuta dei libri contabili e dei documenti attinenti al servizio affidatogli.

Svolge anche funzioni di tesoriere della Scuola e del Centro di Psicoterapia e ne cura la gestione dell'apposito bilancio separato.

Art.20

Il Segretario conserva e custodisce l'elenco dei soci e ne cura l'aggiornamento; custodisce altresì l'archivio; provvede alla redazione ed alla conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee; d'intesa con il Presidente cura la convocazione delle Assemblee.

Svolge anche funzioni di responsabile della Segreteria della Scuola.

Infine gestisce, eventualmente per delega ad esperto anche esterno, le attività Internet dell'Associazione e l'attuazione dei regolamenti in materia di privacy.

Art.21

Il Direttore della Scuola indirizza e coordina le attività di formazione dell'Associazione e della Scuola di Specializzazione. Il Vice-Direttore della Scuola, in caso di assenza o impedimento del Direttore, ne fa le veci.

Art.22

Il fondo comune dell'Associazione è costituito da: beni mobili o immobili di proprietà e comunque acquistati o ricevuti in donazione; introiti delle quote sociali; utili delle attività svolte; contributi, erogazioni o lasciti in denaro da parte di enti o privati; redditi patrimoniali.

Il fondo comune dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente a fini e per gli scopi dello Statuto.

Art.23

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art.24

I Soci possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, comunicando la loro decisione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata indirizzata al Presidente dell'Associazione. Il recesso fa tempo dalla data di ricevimento della lettera. Nessun diritto può essere vantato dai soci receduti o decaduti.

L'associato receduto rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso l'Associazione, o che derivino dal presente Statuto o dalle delibere degli organi associativi e che si riferiscano al periodo di adesione all'Associazione dell'associato receduto.

L'associato receduto non ha diritto alla restituzione dei contributi versati né ad alcuna altra somma o prestazione da parte dell'Associazione.

L'appartenenza di un Socio ad Associazioni, Istituti o Scuole aventi finalità analoghe a quelle dell'Istituto Psicoanalitico Forbes e della sua Scuola può costituire causa di incompatibilità con l'Istituto Psicoanalitico Forbes stesso. In tale caso il Presidente, su parere conforme del Consiglio Direttivo, invita il Socio a provvedere alla soluzione dello stato di incompatibilità. Ove il socio non provveda in tal senso, l'assemblea ordinaria, a maggioranza semplice, può

decretarne la cessazione dalla categoria di Socio. Inoltre la decadenza da socio è deliberata, a maggioranza dei due terzi, dall'Assemblea ordinaria, su parere conforme del Presidente e del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio:

- a) a cui sia venuto a mancare uno dei requisiti previsti per l'ammissione all'Istituto Psicoanalitico Forbas;
- b) che si sia reso insolvente verso l'Associazione;
- c) che si sia reso responsabile di gravi inosservanze rispetto alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento dell'Associazione, della Scuola, del Centro di Psicoterapia o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione e/o della Scuola;
- d) che si sia reso responsabile di gravi scorrettezze rispetto ad un condiviso codice etico-deontologico, che fa riferimento a quello previsto per i medici e gli psicologi, che si sia reso responsabile di grave o ripetuto *vulnus* riguardo la vita dell'Associazione e/o della Scuola.

Art.25

Qualunque controversia che dovesse sorgere tra gli associati, oppure tra gli associati e l'Associazione e/o gli organi associativi, o tra gli aventi causa di un associato e l'Associazione e/o il Consiglio Direttivo e/o con gli altri associati o tra l'Associazione e uno o più organi associativi in dipendenza dei rapporti dell'Associazione, sarà demandata per la sua risoluzione, se ed in quanto non composta amichevolmente, all'Autorità Giudiziaria. Indicando sin d'ora quale Foro competente quello di Torino.

Art.26

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto si deve far riferimento alle norme in materia di associazioni contenute nel Codice Civile e alle vigenti leggi in materia.